



## **COMUNE DI BERGEGGI**

# **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

- Approvato con delibera di  
Giunta Comunale n. 88 del 12/12/2015

## Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 1-bis a 1-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, della quota destinata all'incentivazione del personale.
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
  - a) per "Codice", il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) per "d.p.r. 207/2010", il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) per "fondo", il fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 1-bis a 1-quater del Codice;
  - d) per "Responsabile" il soggetto che esercita i poteri di cui all'articolo 107 del TUEL;
  - e) per "RdP", il Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice;
  - f) per "DPP", il documento preliminare alla progettazione, di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice e articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 207/2010.

## Art. 2 - Il fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'articolo 3, del d.p.r. 207/2010.

## Art. 3 - Percentuali di alimentazione

1. L'effettiva percentuale di alimentazione è calcolata, per ogni opera o lavori, sulla base delle seguenti aliquote:

Importo a base di gara (in Euro)		%
Da	A	
0,00	2.000.000,00	2,00
2.000.000,01	5.000.000,00	1,75
5.000.000,01		1,50

2. Per tenere conto della complessità dell'opera da realizzare, all'importo di cui al comma precedente si applicano i seguenti coefficienti di riduzione:
  - Ristrutturazione edifici 0,955
  - Restauro edifici 1,000
  - Realizzazione di nuovi edifici 1,000
  - Realizzazione di nuove infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.) 1,000
  - Ristrutturazione infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.) 0,950
  - Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi ecc. 0,930
  - Ristrutturazione di aree attrezzate, arredi, parchi ecc. 0,900
3. Il compenso incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dell'importo dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale.
4. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.

#### **Art. 4 - Destinazione del fondo**

1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:
  - l'80% è ripartito tra il RdP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione;
  - il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80%, di cui al comma 1, lettera a).

#### **Art. 5 - Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti**

1. Per ogni singola opera o lavoro viene ripartita una somma quantificata sulla base dei criteri indicati nel precedente articolo 3 è ripartita in virtù della seguente suddivisione:

##### **TABELLA "A" - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE RIFERITI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA.**

- Responsabile del procedimento	25%
- Direttore Lavori	15%
- Collaudatore	5%
- Responsabile della Sicurezza	5%
- Gruppo di Progettazione	50%

##### **CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL 50% NELL'AMBITO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

- Responsabili della Progettazione	65%
- Collaboratori Tecnici	30%
- Collaboratori Amministrativi	5%

##### **TABELLA "B" – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE SPETTANTE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE RIFERITI AL LIVELLO DI PROGETTAZIONE.**

###### **LIVELLO DI PROGETTAZIONE % DA CALCOLARE SUI VALORI DELLA TABELLA "A"**

- Preliminare	15%
- Definitivo	45%
- Esecutivo	40%

2. La quota di incentivo, corrisposto nel corso dell'anno, a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare il limite massimo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all'esterno parti di progettazione o di direzione lavori, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o direzione affidata all'esterno, costituiscono anch'esse economie.

#### **Art. 6 - Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro**

1. Il Responsabile, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva relative ad ogni singolo lavoro:
  - a) conferisce gli incarichi ed individua nominativamente i collaboratori, non firmatari degli elaborati, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;

- b) suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.
2. Il Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RdP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.
  3. Nel caso in cui il Responsabile del Settore partecipi direttamente al gruppo di lavoro, i suddetti atti saranno vistati dal Segretario generale
  4. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
  5. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo una scheda operativa in funzione alla tipologia dell'intervento riportante indicativamente:
    - denominazione dell'intervento da realizzare;
    - importo dei lavori a base di gara, per il calcolo dell'incentivo;
    - previsione dell'importo dell'incentivo;
    - nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro;
    - percentuali di attribuzione dell'incentivo alle singole figure ed importo a ciascuno attribuibile
    - sintetico contenuto delle prestazioni, tempi di redazione dell'incarico, modalità, penali.
  6. La scheda va sempre redatta, anche nel caso in cui venga effettuata una sola delle attività di cui al precedente art. 5, c. 1.
  7. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo di previsione indicato nella scheda operativa verrà assunto di norma in sede di adozione della determinazione di costituzione del gruppo di lavoro o in sede di adozione della determinazione di impegno di spesa relativa alla aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nei quadri economici delle opere o lavori.
  8. La scheda operativa eventualmente aggiornata o modificata a titolo definitivo verrà utilizzata per dar corso alla liquidazione e corresponsione dell'incentivo con atto del Responsabile del Settore.
  9. Nel caso in cui il Responsabile del Settore partecipi direttamente al gruppo di lavoro, gli atti di liquidazione relativi a quest'ultimo saranno adottati con le modalità di cui al successivo art. 9.

### **Art. 7 - Erogazione delle somme**

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Responsabile dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il

50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

### **Art. 8 - Tempistica**

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile, nel seguente modo:
  - a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.);
  - b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).
2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.
6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.
7. Per la liquidazione degli incentivi e dei relativi oneri riflessi, già impegnati sui competenti capitoli di spesa, si provvederà alla commutazione con quietanza in entrata ed all'impegno e liquidazione della spesa rispettivamente sul capitolo relativo al trattamento economico accessorio del personale e sul capitolo relativo al pagamento degli oneri riflessi. Il responsabile dovrà altresì provvedere ad adottare apposito atto di accertamento delle entrate di cui al presente comma

### **Art. 9 - Obbligo di astensione**

1. Nel caso in cui il Responsabile del Settore abbia partecipato direttamente al gruppo di lavoro, gli atti di liquidazione saranno, limitatamente agli impegni ed alle liquidazioni a quest'ultimo spettanti, adottati da altro Responsabile di Settore o dal Segretario comunale, individuato dal Sindaco nel rispetto dei vigenti principi dell'ordinamento degli Enti locali.
2. Ai fini della liquidazione di cui al comma precedente, il Responsabile del Settore dovrà predisporre un apposita relazione nella quale andranno indicate le attività effettuate, con evidenza, anche documentale, del rispetto dei tempi e degli eventuali errori o ritardi rispetto alle previsioni, in base alla quale sia possibile effettuare gli accertamenti previsti dal precedente art. 7. La relazione deve contenere l'indicazione di eventuali ritardi o inadempimenti, e del rispetto dei costi come definiti nel quadro economico del progetto.

### **Art. 10 - Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione:
  - Per tutte le attività compiute fino al 24 giugno 2014 si applicano le norme previgenti (art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. 163/2006 e regolamenti interni dell'ente), anche se la liquidazione degli incentivi avviene successivamente.
  - Per tutte le attività compiute dal 25 giugno al 18 agosto 2014 si applicano le disposizioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, vigenti fino alla conversione, con modificazioni, nella

legge 11 agosto 2014, n. 114, e restano vigenti le disposizioni regolamentari dell'ente non contrastanti con le norme del citato DL

- le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività non ancora concluse, comprese in progetti attivi alla data del 19 agosto 2014.
2. Per la determinazione della normativa applicabile alla erogazione degli incentivi si applicano i seguenti criteri:
    - In caso di attività che producono un atto formale: si applica la normativa vigente al momento della sua adozione, senza che comporti influenze il fatto che esso sia sottoposto a controlli che si possano concretizzare anche successivamente.
    - Nel caso di prestazioni "di durata" il compenso deve essere erogato con riferimento alla frazione dell'attività svolta, assumendo al riguardo il parametro dei giorni di attività svolti prima o dopo l'entrata in vigore delle nuove regole.
  3. Nelle predette ipotesi la liquidazione degli incentivi, che comunque andrà effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9, resta altresì subordinata al rilascio, da parte del responsabile, di una apposita dichiarazione che specifichi, per ogni opera, i riferimenti temporali per l'applicazione dei criteri di cui ai due punti precedenti
  4. Per meglio definire le situazioni in essere che ricadano nel disposto dei commi precedenti, il responsabile dovrà procedere ad una ricognizione degli impegni di spesa adottati ed a una rideterminazione e revisione degli stessi conformemente alle disposizioni del presente articolo.

### **Art. 11 - Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta n. 74 del 06/08/2005 e modificato con deliberazione della Giunta n. 19 del 09/03/2006 e tutte le norme regolamentari incompatibili.